

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

~~COPIA/ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34

Categoria I Classe VIII

---

---

**OGGETTO: Art. 28 CCNL 14.09.2000. Richiesta rimborso spese legali dip. Francesco Tavasso a seguito di sentenza n. 7993/2017 del Tribunale di Napoli, IV<sup>a</sup> sezione penale. Provvedimenti.**

---

---

L'anno **2018** il giorno **15** del mese di **febbraio** alle ore **17,00** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. <b>Carmino D'Aponte – SINDACO F.F.</b>	<b>X</b>		4. <b>Antonio Chiacchio</b>	<b>X</b>	
2. <b>Mario Lamanna</b>	<b>X</b>		5. <b>Gennaro Serra</b>	<b>X</b>	
3. <b>Carla Cimmino</b>	<b>X</b>		6. <b>Francesca Sorvillo</b>		<b>X</b>

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Contenzioso SIG. Mario Lamanna.

**OGGETTO: Art. 28 CCNL 14/09/2000. Richiesta rimborso spese legali dip. Francesco Tavasso a seguito di sentenza n° 7993/2017 del Tribunale di Napoli, IV<sup>a</sup> sez. penale. Provvedimenti.**

Premesso che l'art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000, disciplina la refusione delle spese legali ai propri dipendenti all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale;

Che il medesimo art. 28, testualmente dispone che «l'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitti d'interessi, ogni onere di difesa sin dell'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento»;

Da tale assunto, anche sulla base di recenti pronunce da parte di Sezioni Regionali della Corte dei Conti, in via interpretativa si deve ritenere che l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatica, ma resti subordinata al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni cui l'Ente è tenuto anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche.

Tali presupposti concernono:

- 1) L'esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'Ente pubblico;
- 2) L'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;
- 3) Stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatosi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibile quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- 4) Assenza di un conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Ente di appartenenza che permetta di procedere alla nomina del difensore di comune accordo tra le parti;
- 5) Proscioglimento del dipendente con la formula che escluda la materialità dei fatti e cioè sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste c/o non aver commesso il fatto.

Si aggiunga alle suesposte considerazioni, altresì, che se da un lato non può essere contestato il diritto al rimborso, dall'altro lato, le Amministrazioni devono verificare soprattutto la determinazione della misura del rimborso, che ha natura indennitaria e non risarcitoria, per cui non sussiste l'obbligo di reintegrare il patrimonio del dipendente mediante una prestazione equivalente, ma eseguire una prestazione pecuniaria determinata nel suo ammontare ab origine e dove trova la sua determinazione propria nella fase della compartecipazione alla scelta del legale di comune gradimento tra Amministrazione e dipendente all'atto dell'apertura del procedimento giudiziario e su esplicita richiesta del dipendente stesso. Infatti la partecipazione dell'Ente, alla scelta del legale, ha lo scopo di indirizzare la stessa nel determinare l'ammontare dell'impegno finanziario dell'Ente nei confronti del dipendente, rapportandolo alle condizioni economiche e di bilancio dell'Ente al momento dell'assunzione di impegno spesa e sulla base del principio del contenimento della spesa.

Si ritiene, pertanto, sulla base di tale principio che l'Amministrazione, in assenza della preventiva intesa possa determinare il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata.

Vista la richiesta di patrocinio legale pervenuta all'Ente in data 14/01/2013 prot. 588, da parte del sig. Tavasso Francesco, all'epoca dei fatti dipendente di questa Amministrazione presso il Comando P.M.;

che a seguito delle indagini preliminari veniva imputato per il reato p. e p. dagli art. 110, 361 e 479 c. p., ipotizzato come commesso in danno dell'Ente;

Che con sentenza del Tribunale di Napoli n° 7993/2017, letto l'art. 530 c.p.p. il suddetto dipendente viene assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato;  
che con nota del 26/01/2018 prot. n° 988 fa richiesta del rimborso delle spese legali;  
Ritenuto sussistere tutti i presupposti onde procedere al rimborso a favore del dip. Francesco Tavasso;

Tanto premesso si trasmette la presente istruttoria per i provvedimenti che la Giunta Comunale vorrà adottare;

Addi, 25/01/2018

Il Responsabile del Settore Contenzioso  
dott. Carlo Cirillo

l'Assessore al contenzioso

Letta la relazione istruttoria del responsabile del 7° Settore e la documentazione agli atti;

Vista la deliberazione di G.C. n° 12 del 24/02/2012;

**PROPONE**

Di procedere, previa acquisizione di regolare fattura quietanzata dal legale, al rimborso a favore del dip. Francesco Tavasso della somma di € 3.172,00;

Che a seguito di tale rimborso, il dipendente non avrà null'altro a pretendere in merito all'oggetto che con il presente atto si intende definito;

di provvedere al finanziamento della spesa al competente capitolo 3500 del PEG 2018 per complessivi € 3.172,00;

Dare mandato al Responsabile Settore Contenzioso di procedere agli ulteriori atti di competenza per la relativa liquidazione delle somme, previo regolare impegno di spesa.

L'assessore al Contenzioso  
sig. Mario Lamanna

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 25/01/2018

Il Responsabile del Settore Contenzioso  
dott. Carlo Cirillo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi, 5/2/18

prev. n. 13/18 *Scuola*

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott. Raffaele Campanile

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

---

---

PER COPIA CONFORME: 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Ferrante

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/02/2018

viene comunicata con lettera prot. n. 1997 in data 19/02/2018 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2018

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante